

COMUNE DI PALERMO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO


UFFICIO RETI E INFRASTRUTTURE

*Progetto per il completamento della via
Palinuro da via Galatea a via Mondello*



PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA:



OGGETTO:

Disciplinare integrativo

DATA: Marzo 2014

SCALA:

Il gruppo di progettazione:

Ing. R. Cairone (Coordinatore del gruppo)

Arch. G. Migliore, Esp. Geom. L. D'Agostino, Esp. Geom. N. Schiera

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Arch. S. Marinaro

Il R.U.P.

Ing. M. Verga

Il Capo Area

Arch. V. Vadalà

Disciplinare Integrativo del Piano di Sicurezza

COMUNE DI PALERMO

«Progetto per il completamento della via Palinuro da via Galatea a via Mondello»

Via Palinuro - PALERMO (PA)

Committente

Nominativo

COMUNE DI PALERMO

Ragione sociale

ENTE LOCALE

Sede

Piazza Pretoria, 1

Città

PALERMO (PA)

Recapito telefonico

091.7401111

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(art. 12 D.Lgs. n.494/96, come modificato dal D.Lgs. n.528/99)

DISCIPLINARE INTEGRATIVO

Cantiere

Ubicazione

Via Palinuro

Località

PALERMO (PA)

Natura dell'opera

Progetto di completamento della via Palinuro

Inizio presunto dei lavori

13/06/2013

Durata presunta dei lavori

240 giorni

Ammontare presunto dei lavori

665.257,43 EURO

Coordinatore per la progettazione

Nominativo

Arch. Sergio Marinaro

Indirizzo

Via Ausonia 69

Località

PALERMO (PA)

Telefono

091.7401600

Palermo, lì marzo 2014

Il Coordinatore per la progettazione

PREMESSA

Il Piano di Sicurezza e di coordinamento, di cui il presente disciplinare costituisce integrazione, ai sensi dell'art. 41 punto 2 del D.P.R. 554/99, è stato redatto sulla base:

- degli elaborati del progetto esecutivo;
- delle esigenze del Committente circa l'uso dell'infrastruttura;
- delle ipotesi prefigurabili circa la costituzione del futuro cantiere;
- della conoscenza dei luoghi e dei vincoli cui devono soddisfare le opere.

L'Impresa presa visione degli elaborati contrattuali e del piano di sicurezza e coordinamento, con il relativo fascicolo, si impegna a mettere in atto tutte le misure atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nonché tutte le prescrizioni contemplate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel relativo fascicolo che si intendono parti integranti del presente disciplinare.

Nel seguito si riportano in sintesi le prescrizioni operative già riportate nel piano di sicurezza e coordinamento, che si intende, comunque, qui integralmente riportato.

Art. 1

Oggetto del P.S.C. e del Disciplinare per la sicurezza

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (in seguito denominato P.S.C.), predisposto per le opere per la realizzazione del “Completamento della via Palinuro da via Galatea a via Mondello” a Palermo, ha lo scopo di consentire l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto nelle condizioni di massima sicurezza e salubrità.

Detto P.S.C. è il documento comprensivo, nei contenuti, degli elementi del Piano Generale di Sicurezza (così come descritto nelle premesse del Piano di sicurezza e coordinamento), che illustra i mezzi di igiene e di prevenzione da mettere in opera parallelamente: alla organizzazione del cantiere, alla esecuzione dei lavori di costruzione delle varie opere ed alla illustrazione ed all’impiego di impianti, macchinari, attrezzature e materiali.

L’obiettivo del P.S.C. è quello di predisporre nel cantiere una organizzazione capace di assicurare le migliori condizioni di lavoro a tutela della integrità fisica dei lavoratori.

Nella elaborazione del P.S.C. sono stati presi in esame l’organizzazione del lavoro che dovrà essere messa in atto, le tecniche di lavorazione da utilizzare per la realizzazione delle opere, le condizioni ambientali nelle quali si dovranno svolgere le attività lavorative con i macchinari e le attrezzature da impiegare nel “cantiere”.

Alla predisposizione del P.S.C. si è pervenuti attraverso:

- l’analisi dettagliata dei rischi che le varie operazioni da eseguire presentano;
- l’individuazione dei provvedimenti di sicurezza da adottare per eliminare i rischi esistenti;
- l’individuazione dei mezzi di protezione collettiva ed individuale necessari per rimediare ai rischi esistenti;
- l’individuazione di eventuali provvedimenti di igiene da adottare a tutela della integrità fisica dei lavoratori.

Il P.S.C. potrà essere modificato o integrato per migliorare ulteriormente, ove ciò fosse possibile, le condizioni di lavoro per i lavoratori o per esaminare ed eliminare eventuali nuovi rischi che le lavorazioni interferenti potrebbero determinare.

Il presente Disciplinare che integra il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, così come dettato dall’art.41 del D.P.R. 554/1999, contiene le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori con attenzione: alle procedure esecutive lavorative, alla fornitura di apprestamenti ed attrezzature necessari per realizzare, in sicurezza, del “Completamento della via Palinuro da via Galatea a via Mondello” a Palermo.

Il P.S.C. ed il presente Disciplinare sono strumenti per organizzare la conformità del “cantiere” a tutte le norme di prevenzione degli infortuni, a tutela della salute dei lavoratori; ciò nel rispetto dell’art. 3 – Misure generali di tutela – del D.Lgs. 81/08 e dei documenti del Piano di cui fa parte integrante il presente Disciplinare.

Art. 2

Ammontare dei costi per la sicurezza

Le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure di cui al presente Disciplinare sono valutati complessivamente a corpo sulla base dei prezzi (a misura, globali e forfettari) contenuti nell'elenco prezzi del P.S.C..

L'ammontare complessivo dei costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per garantire tutte le condizioni di sicurezza ed igiene dei lavoratori durante le fasi lavorative prescritte dalla normativa vigente e dal presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, è di **Euro 20.718,11 (Euro ventimila settecentodiciotto/11)** e comprende il "costo totale delle attrezzature, degli apprestamenti ed opere provvisorie e delle procedure esecutive previste per legge in materia di sicurezza sul lavoro e dagli elaborati che compongono il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Art. 3

Modalità di pagamento, acconti nei S.A.L.

La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali.

In tema di sicurezza cantiere, agli importi degli stati di avanzamento favori (S.A.L.) sarà aggiunto in proporzione, corrispondente alla percentuale dell'importo dei lavori eseguiti ed alle opere provvisorie (in tema di sicurezza) effettivamente realizzate, l'importo degli oneri della sicurezza per l'attuazione del P.S.C. di cui al presente Disciplinare e progetto.

La liquidazione degli importi relativi ai costi della sicurezza, da parte del Direttore dei Lavori in base allo Stato di Avanzamento Lavori, avverrà previo parere scritto del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 4

Condizioni dell'appalto in tema di sicurezza

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto e nel visionare il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (comprensivo del Piano Generale di Sicurezza) l'Appaltatore dichiara:

1. di aver preso conoscenza di tutte le opere provvisorie da predisporre, di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
2. di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie;
3. di avere valutato, nell'offerta, l'obbligo di acquisire per tempo, ai fini della sicurezza del "cantiere" e dei lavoratori e prima di iniziare qualsiasi lavorazione, tutte le indicazioni necessarie inerenti le ubicazioni delle reti dei sottoservizi di rispettiva competenza: dell'ENEL, della TELECOM, della Azienda Speciale AMG, della Azienda Speciale AMAP e quanto altro, così da evitare interferenze e pericoli durante le realizzazioni delle opere e pianificare con i suddetti Enti i previsti collegamenti o i necessari spostamenti di rete.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile (e non escluse da altre norme nel presente disciplinare), o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

Fatte salve le ulteriori prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto del progetto e del presente Disciplinare, l'Appaltatore dichiara di accettare, tra l'altro, le disposizioni dettate dal **Decreto n°145 del 19 aprile 2000** e che qui si intendono richiamate, in particolare:

1. **Art.5, – Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore** - comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i);
2. **Art 7, – tutela dei lavoratori -;**
3. **Art.13, - Pagamento dei dipendenti dell'Appaltatore -;**
4. **Art.14, - Danni -.**

Art. 5

Documenti del P.S.C. che fanno parte del contratto

Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante, in quanto costituiscono il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, i seguenti elaborati:

- a) Piano di Sicurezza e Coordinamento
- b) Layout di cantiere
- c) Il presente Disciplinare per la sicurezza
- d) Computo metrico estimativo delle opere provvisorie e dei presidi di prevenzione e protezione

Art. 6

Documenti da conservare nel "cantiere"

Presso l'Ufficio per Direzione Lavori e Direzione Cantiere dovrà essere conservata la seguente documentazione:

- Notifica preliminare, da affiggere in luogo ben visibile e renderla a disposizione dell'organo di vigilanza;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Piano operativo di sicurezza;
- Calcolo di probabilità di fulminazione, che dimostri le condizioni di autoprotezione delle

strutture;

- Eventuale denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (modello A) e verbali inerenti le verifiche periodiche dell'impianto;
- Denuncia dell'impianto di messa a terra e verbali inerenti le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra;
- Certificati di conformità alla L.46/90 (rilasciati dalle ditte esecutrici a ciò abilitate) degli impianti del "cantiere";
- Libretti d'uso e manutenzione delle macchine del "cantiere";
- Copia delle denunce all'IspeSl, o all'AUSL nel caso di semplice spostamento da un cantiere all'altro, di installazione degli apparecchi di sollevamento materiali;
- Eventuale documento di approvazione del radiocomando da parte dell'IspeSl e copia denuncia di installazione;
- Libretti di immatricolazione degli impianti di sollevamento di portata superiore a 200 kg, o documenti inviati all'ISPEL attestanti le richieste di prima verifica;
- Verbali di verifica periodica, o documenti inviati alla sede AUSL competente, attestanti le richieste di verifiche successive alla prima;
- Annotazioni e verbali delle verifiche trimestrali delle funi e catene degli apparecchi di sollevamento. Annotazioni da riportare sui libretti di immatricolazione delle macchine o su delle schede da allegare ai libretti stessi o alle documentazioni riguardanti le richieste di prima verifica. Per gli apparecchi di portata inferiore a 200 kg occorre, in ogni modo, effettuare e documentare le verifiche alle funi e catene annotando gli esiti su delle schede;
- Copia conforme dell'autorizzazione ministeriale di un eventuale ponteggio;
- Progetto/i e disegno/i del/i ponteggio/i, firmati da ingegnere o architetto abilitati all'esercizio della professione, quando è alto più di 20 metri o difforme dagli schemi tipo o con teli, reti, cartelli pubblicitari o vincolato ai pannelli di recinzione pieni o che comunque offrano resistenza al vento;
- Disegno esecutivo del ponteggio, nei casi non previsti al punto precedente, firmato dal capocantiere (nel caso di eventuali consolidamenti o lavorazioni nei fabbricati);
- Certificato prevenzione incendi per eventuale serbatoio GPL, del gasolio e dei gruppi elettrogeni, cucina, dormitorio (se superiore a 25 posti letto), olii lubrificanti (se in quantità totale > 500 lt.), bombole di gas (se in quantità totale > 500 lt.);
- Comunicazione all'ENEL se verrà effettuata una lavorazione a distanza inferiore ai 5 ml. da una linea aerea;
- Eventuali comunicazioni trasmesse agli Enti gestori dei servizi, per definire le modalità di esecuzione dei lavori che interferiscono con i tracciati (sottoservizi, ecc.), esistenti, di tali servizi;

- Libretti di omologazione dei recipienti sotto pressione di capacità superiore a l 25;
- Schede di sicurezza dei prodotti (schede tossicologiche dei materiali);
- Relazione inerente la valutazione del rischio rumore (D.L. 15/8/91, n. 277);
- Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza a vario titolo;
- Documenti attestanti la formazione e l'informazione con verbali delle riunioni periodiche;
- Programma sanitario;
- Registro degli infortuni;
- Registro vaccinazione antitetanica;
- Registro visite mediche obbligatorie;
- Registro di consegna dei dispositivi di protezione individuale;
- Libro matricola dei dipendenti;
- Copia del progetto;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Piano Operativo di Sicurezza (dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali Subappaltatori);
- Planimetrie del "Cantiere";
- Planimetrie impianti elettrici e di terra;
- Presidi medico chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo;
- Relazione tecnica, eventuale, sull'impiego degli esplosivi;
- Regolamento interno nell'eventuale uso degli esplosivi;
- Scheda verifica funi e brache;
- Scheda verifica periodica estintori portatili e certificati;

Art. 7

Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo e si impegna contrattualmente oltre che a realizzare ed organizzare il "cantiere" secondo la normativa vigente, anche a dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente disciplinare e negli elaborati tutti che costituiscono il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed a tutte le richieste formulate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Pertanto l'Appaltatore, presa visione degli elaborati contrattuali e del presente Piano di Sicurezza e di

Coordinamento, che è parte integrante del contratto di appalto ai sensi D. Lgs. 81/08, si impegna contrattualmente ad osservare, perché accetta come di propria competenza con le conseguenti responsabilità, quanto segue e cioè:

1. a mettere in atto tutte le misure volte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori;
2. ad osservare tutte le prescrizioni contemplate nel presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento al fine di garantire il massimo grado di sicurezza ai lavoratori;
3. ad includere attraverso il POS, di cui al D. Lgs.81/08, tutte quelle integrazioni che dovessero conseguire da diverse tecniche di realizzazione in uso all'Impresa, sempre se autorizzate, e non contemplate nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ovvero in conseguenza di particolari macchinari in uso all'Impresa per operare specifiche lavorazioni;
4. ad acquisire per tempo, ai fini della sicurezza del cantiere e dei lavoratori e prima di iniziare qualsiasi lavorazione, tutte le indicazioni necessarie inerenti le ubicazioni delle reti dei sottoservizi di rispettiva competenza: dell'ENEL, della TELECOM, della Azienda Speciale AMG, della Azienda Speciale AMAP e quanto altro, così da evitare interferenze e pianificare con i suddetti Enti i previsti collegamenti o i necessari spostamenti di rete;
5. a presentare (art.12 comma 5) al Coordinatore per l'esecuzione "proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento ove ritenga di potere meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza", senza che tale circostanza comporti alcuna variazione dei prezzi pattuiti. Eventuali proposte di integrazione e/o variazione devono essere accettate dal Coordinatore della Sicurezza;
6. a presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori il P.O.S., il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza;
7. a redigere apposito Piano di Circolazione, in base al quale gestire la canalizzazione del traffico stradale durante l'esecuzione dei lavori. Tale Piano di Circolazione dovrà essere presentato dall'Impresa alla D.L. almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori ed approvato dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, previo parere del competente Ufficio Traffico dell'Amministrazione Comunale;
8. a trasmettere al Responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, anche nel caso di affidamento ad unica Impresa, quanto le Imprese esecutrici, devono rilasciare, e cioè:
 - una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale per la prevenzione sociale (INPS), all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili;
 - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
9. richiedere tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla firma del contratto d'appalto, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche di progetto ovvero nel piano di sicurezza e di coordinamento;

10. redigere e consegnare al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
11. nominare il Direttore Tecnico di Cantiere e comunicarlo al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
12. comunicare al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
13. redigere e consegnare al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento;
14. redigere e trasmettere all'organo di vigilanza un Piano di lavoro per la rimozione dei materiali contenenti amianto, prima dell'inizio delle relative operazioni;
15. promuovere ed istituire nel cantiere un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
16. promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
17. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
18. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
19. assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, specialmente nelle gallerie ed in modo particolare in corrispondenza dei fronti di scavo;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
20. assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dal presente PSC e dal/i POS ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
21. disporre nel cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

22. rilasciare dichiarazione al Responsabile dei Lavori, entro trenta giorni dall'inizio lavori, di aver provveduto: alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
23. rilasciare dichiarazione al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ed al Responsabile dei Lavori, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
24. provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento e nei documenti di progettazione della sicurezza ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge; nonché provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel Piano Operativo di Sicurezza (debitamente approvato e vistato);
25. tenere nel cantiere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
26. fornire alle eventuali imprese subappaltatrici ed agli eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal D.lgs 81/08;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
27. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle eventuali imprese subappaltatrici e degli eventuali lavoratori autonomi il presente PSC, il/i POS inerenti la sicurezza dei lavoratori e di terzi;
28. informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle eventuali imprese subappaltatrici e dagli eventuali lavoratori autonomi;
29. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere;
30. affiggere e custodire nel cantiere una copia della notifica preliminare;
31. fornire al Committente ovvero al Responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale e rispondenza ai dettami della normativa vigente;

Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione: con tutti i lavoratori ad essa subordinati, con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 8

Obblighi ed oneri del Coordinatore, in materia di sicurezza, per l'esecuzione dei lavori

Al Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dal Committente compete, con le conseguenti responsabilità, quanto segue:

1. assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento), nel/i POS (Piano Operativo di Sicurezza);
2. adeguare il PSC ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. verificare, nel caso siano presenti nel cantiere più imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
5. proporre al Committente ovvero al Responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
7. effettuare, congiuntamente al D.L., ispezione e collaudo dei ponteggi alla cui conclusione positiva è vincolato l'uso del ponteggio medesimo.

Nello svolgere tali obblighi il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con il Direttore dei lavori, con l'Impresa, con il Direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 9

Obblighi ed oneri dei Lavoratori Autonomi e delle Imprese subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice compete, con le conseguenti responsabilità, quanto segue:

1. rispettare tutte le indicazioni contenute nel PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento), nel/i POS (Piano Operativo di Sicurezza) e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Impresa;
2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità

alla normativa vigente;

3. collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
4. non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
5. informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 10

Obblighi ed oneri del Direttore tecnico di cantiere

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore compete, con le conseguenti responsabilità, quanto segue:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il Direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 11

Personale dell'Impresa

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisorie in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisorie, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute ed igiene del lavoro.

L'Impresa dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali

ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

1. le norme di legge sulla sicurezza ed igiene del lavoro, i regolamenti in vigore nei cantieri, nonché quelle previste dal presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. le indicazioni contenute nel PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento), nell/i POS (Piano Operativo di Sicurezza) e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
4. tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Impresa saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.

Inoltre, a norma del D.lgs 81/08 i lavoratori sono obbligati a:

5. usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione messi a disposizione;
6. segnalare al preposto o al Direttore del Cantiere o al Coordinatore per la sicurezza le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
7. non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
8. non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di propria competenza senza averne ottenuta l'autorizzazione;
9. svolgere il loro lavoro con la massima attenzione, con diligenza e con prudenza;
10. usare i servizi igienico-sanitari messi a loro disposizione per la tutela della salute;
11. segnalare immediatamente ai propri superiori gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi in occasioni di lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Impresa responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e cose ed agli impianti del cantiere.

Art. 12

Opere valutate nel presente P.S.C.

E' fatto obbligo all'Impresa di provvedere ai materiali e forniture, ai mezzi d'opera ed ai trasporti necessari per la predisposizione di tutte le opere provvisorie e dei presidi di prevenzione e

protezione.

Rientrano nelle opere valutate economicamente col presente progetto per la sicurezza del cantiere, oltre a quant'altro possa essere necessario:

1. il costo della sicurezza: nei ponteggi (fissi, mobili e di consolidamento), nei macchinari ed attrezzature necessarie per le lavorazioni, nelle sbatacchiature degli scavi;
2. il costo inerente la fornitura e posa in opera dei baraccamenti: ufficio e pronto soccorso e della mobilia, spogliatoio e mensa e della mobilia, così come dettagliata in elenco prezzi, allestimento e pulizia dei locali e successiva rimozione a dismissione cantiere;
3. il costo degli allacciamenti degli impianti dei baraccamenti ufficio e degli ambienti spogliatoi e mense alla rete elettrica ed idrica-fognaria, compreso i consumi di energia elettrica, acqua, ecc.; nonché tutte le spese relative alla sicurezza nel cantiere stesso;
4. il costo della delimitazione del cantiere e delle aree a rischio interne ed esterne, con ingressi e viabilità del cantiere differenziati (veicolare e pedonale), la delimitazione delle zone lavoro e deposito materiale edile;
5. il costo della realizzazione degli ingressi pedonali per gli operai;
6. il costo della delimitazione aree di servizio per ubicazione generatori di energia elettrica e successivi ripristini;
7. il costo d'uso e di sicurezza dei generatori di energia elettrica, delle pompe idrauliche e degli impianti di aerazione;
8. il costo delle tettoie, mantovane, castelli di tiro, segnaletica, estintori;
9. il costo della illuminazione, inerente la sicurezza, nel cantiere, linee e quadri elettrici e protezione delle linee elettriche;
10. il costo dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e quant'altro necessario;
11. il costo delle riunioni informative nel cantiere;
12. il costo per il piano di evacuazione per emergenze dovute ad incendi, crolli od altro evento grave;
13. il costo degli impianti e dei segnalatori acustici e visivi di allarme e segnaletica atta ad indicare le uscite di emergenza dai cantieri.

In caso di discordanza tra i vari elaborati vale sempre la soluzione più favorevole all'Amministrazione e l'impresa non potrà avanzare pretese per maggiori compensi, revisioni o indennizzi.

Art. 13

Contatti con sottoservizi attivi

L'Appaltatore è tenuto, prima di iniziare le operazioni di scavo, ad effettuare una ricerca sulla

presenza non prevista di sottoservizi, anche ricorrendo ad idonea strumentazione.

L'Appaltatore ha l'obbligo della identificazione dei tracciati e della loro indicazione tramite idonea segnaletica, nonché di dare disposizioni agli addetti ai mezzi di scavo di operare con la massima prudenza, evitando il contatto tra l'attrezzo di scavo e la linea interrata.

Non è consentito operare a distanze inferiori a ml. 5,00 da conduttori elettrici sotto tensione. In ogni caso l'appaltatore, prima di procedere a qualsiasi lavorazione, adotterà tutte le precauzioni per evitare contatti con linee elettriche, telefoniche, condutture di acquedotto, scarichi fognari, condutture di gas.

Art. 14

Installazione del cantiere

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento riporta le varie fasi operative per rendere sicuro il cantiere. Realizzata la recinzione del cantiere l'Appaltatore affiggerà, in luogo chiaramente visibile, il relativo cartello di identificazione, conforme alla circolare del Ministero LL.PP. n.1729/UL del 1° Giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Particolare attenzione sarà posta nell'individuazione degli accessi al cantiere, rispetto alla viabilità esterna ed interna, realizzando almeno due accessi, uno per gli automezzi e l'altro per i lavoratori.

L'Appaltatore realizzerà i percorsi interni destinati agli automezzi chiaramente individuati e delimitati, gli stessi dovranno presentare una carreggiata di sezione sufficiente a consentire l'eventuale passaggio laterale dei lavoratori.

All'interno del cantiere l'Appaltatore dovrà disporre una chiara segnaletica stradale e dovrà disporre un limite di velocità per gli automezzi, che poco si discosterà dalla velocità normale dell'uomo (a passo d'uomo).

L'Appaltatore dovrà predisporre i necessari servizi igienico-assistenziali e sanitari (baracche di cantiere per gli uffici, gli spogliatoi, i servizi, depositi di attrezzature).

Dopo di ciò l'Appaltatore procederà all'installazione delle altre attrezzature fisse di cantiere – quali la centrale di betonaggio, la sega circolare, la tagliaferro e la piegaferri – e alla delimitazione delle relative aree di deposito dei materiali.

L'Appaltatore dovrà procedere, quindi, alla realizzazione degli impianti elettrici e di terra, quest'ultimo sia per garantire la protezione contro i contatti indiretti che per salvaguardare i lavoratori contro le scariche atmosferiche e degli altri impianti di cantiere.

Ai sensi del p.to 15 dell'art. 1 del Capo XII del Capitolato Speciale d'Appalto – Schema di contratto sono a carico dell'appaltatore: *“le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc., a meno degli oneri di accesso alla discarica di cui all'art.5 del presente CAPO XII”*

Art. 15

Recinzione del cantiere

Le aree dai lavori devono essere delimitate a livello stradale con idonee recinzioni, che si identificano nei mezzi e sistemi di demolizione delle aree previste dal Codice della Strada.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni e delle altre strutture di cantiere (spigoli, sporti, ecc.) devono essere evidenziati per tutta la loro altezza tramite segnaletica regolamentare a strisce bianche e rosse oblique.

Nelle ore notturne l'Impresa deve provvedere, con idonei mezzi luminosi, a segnalare l'ingombro della recinzione, con luce rossa alimentata in bassa tensione.

L'accesso delle maestranze avverrà attraverso cancello opportunamente segnalato.

Nel P.O.S. l'Appaltatore indicherà nel dettaglio il posizionamento degli ingressi.

La viabilità interna all'area degli impianti fissi di cantiere, sarà tracciata dall'Impresa attraverso idonea segnaletica.

Quanto sopra vale in ogni caso per gli accessi agli scavi e per gli spostamenti di materiali ed attrezzature.

La recinzione prospiciente il plesso scolastico dovrà essere realizzata con pannelli fono assorbenti capaci di limitare i disagi acustici provocati dai mezzi meccanici durante le fasi lavorative

Art. 16 Impianti del cantiere

Le disposizioni relative agli impianti già comprese nel P.S.C. devono essere osservate dall'Appaltatore per la sicurezza fisica dei lavoratori e di terzi.

L'Appaltatore dovrà osservare tra l'altro le seguenti prescrizioni dettate dal presente Disciplinare:

Impianto elettrico

L'Appaltatore, per il servizio alle proprie utenze, deve dotarsi di propri contratti con l'Ente erogatore, di punti specifici di fornitura, di impianto elettrico in cantiere, realizzato su progetto di Ingegnere con adeguata competenza professionale nel settore degli impianti elettrici ed asservito da dichiarazione di conformità secondo quanto previsto dalla L.46/90, il tutto a cura ed onere dell'Appaltatore.

Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

L'impianto di terra e laddove occorre quello di protezione contro le scariche atmosferiche è da intendersi parte integrante dell'impianto elettrico del cantiere.

Impianto idrico

L'Appaltatore si doterà di contratti di fornitura e/o di serbatoi di accumulo (alimentati da autocisterna) ed impianto idrico di distribuzione, il tutto a cura ed onere dell'Appaltatore.

Impianto fognario

L'Appaltatore, nell'area degli impianti fissi del cantiere, deve prevedere propri impianti fognari collegati alla rete cittadina, il tutto a cura ed onere dell'Appaltatore.

E' fatto divieto all'Appaltatore di immettere alla rete fognaria materiali solidi e materiali inquinanti.

ART.17

Servizi igienico sanitari del cantiere

Le disposizioni comprese nel P.S.C. devono essere osservate dall'Appaltatore per la sicurezza fisica dei lavoratori e di terzi.

L'Appaltatore dovrà osservare tra l'altro le seguenti prescrizioni dettate dal presente Disciplinare:

Baraccamenti

Entro l'area del cantiere l'Appaltatore predisporrà i baraccamenti da adibire ad Uffici, Spogliatoi, Servizi Igienici, Presidi sanitari, Custodia, Magazzino, Laboratorio Prove e quant'altro possa occorrergli. Nel P.O.S. riporterà in dettaglio la dislocazione di tali baraccamenti.

Spogliatoi

L'Appaltatore predisporrà nel cantiere un locale adibito a spogliatoio, rispondente alle prescrizioni normative per tali ambienti (D.lgs 81/08).

Servizi igienici

L'Appaltatore predisporrà, per il personale dei cantieri, idonei e sufficienti locali adibiti a servizi igienici, rispondenti alle prescrizioni normative per tali ambienti (D.lgs 81/08).

Servizi sanitari e pronto intervento

L'Appaltatore deve prevedere presidi sanitari per la prima assistenza ai lavoratori feriti o colti da malore. Tali presidi consistono in pacchetti di medicazione o cassetta di medicazione, a seconda dell'entità del personale presente, ed in ogni caso rispondente alla normativa vigente. In particolare cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione D.lgs 81/08.

Art. 18

Depositi di materiali del cantiere

Le disposizioni comprese nel P.S.C. devono essere osservate dall'Appaltatore per la sicurezza fisica dei lavoratori e di terzi.

L'Appaltatore dovrà osservare tra l'altro le seguenti prescrizioni dettate dal presente Disciplinare:

1. Il deposito di materiali è consentito soltanto entro l'area degli impianti fissi dei cantieri.
2. L'accatastamento di materiale deve avvenire in modo da non pregiudicare la stabilità della catasta e mai in prossimità di aree di transito.

Art. 19

Uso di materiali pericolosi nel cantiere

Le disposizioni comprese nel P.S.C. devono essere osservate dall'Appaltatore per la sicurezza fisica dei lavoratori e di terzi.

L'Appaltatore dovrà osservare tra l'altro le seguenti prescrizioni dettate dal presente Disciplinare:

1. Non è consentito all'Appaltatore l'uso di materiali pericolosi (infiammabili, esplosivi, ecc.) senza avere segnalato tale circostanza nel P.O.S. unitamente alle misure di protezione previste.

Art. 20

Macchine ed impianti del cantiere

Le disposizioni comprese nel P.S.C. devono essere osservate dall'Appaltatore per la sicurezza fisica dei lavoratori e di terzi.

L'Appaltatore dovrà osservare tra l'altro le seguenti prescrizioni dettate dal presente Disciplinare:

1. accertare che i meccanici effettuino la manutenzione regolare delle attrezzature;
2. controllare che le verifiche preventive da parte di Enti esterni, per tutti gli impianti ad esse soggette, vengano effettivamente svolte facendo eseguire preventivamente e sollecitamente i lavori eventualmente necessari per acquisire la certezza del superamento di tali verifiche. A tal fine è utile uno scadenziario completo;
3. studiare eventuali modifiche ai metodi di lavoro in modo da non effettuare manovre pericolose;
4. informare chiaramente il personale dei pericoli eventuali presenti nel cantiere e soprattutto dei rischi specifici a cui ciascuno può essere esposto nella conduzione di macchine ed impianti o per la loro presenza, portando a conoscenza le norme essenziali utili ad evitarli;
5. evitare nel modo più assoluto che qualcuno trovandosi di fronte ad un problema, per lui nuovo, improvvisi di sua iniziativa una azione comportante pericoli a lui stesso e per gli altri; ciò è possibile soltanto con l'assiduo controllo di tutti i posti di lavoro e soprattutto facendo opera di istruzione e profonda sensibilizzazione;
6. affiggere le Norme essenziali di prevenzione nei luoghi frequentati dagli interessati, nonché cartelli di norme particolari secondo le necessità e nel punto di effettivo pericolo;
7. installare segnali, ben visibili e duraturi: di pericolo, di obbligo, di divieto, di prescrizione.

Inoltre l'Appaltatore è tenuto a controllare costantemente che:

1. non vengano rimossi i ripari in origine posti in opera;
2. i dispositivi di comando siano perfettamente efficienti e protetti contro azionamenti accidentali o movimenti non voluti;
3. i comandi siano identificabili con diciture chiare ed in italiano;

4. i pulsanti di blocco siano efficienti e collaudati;
5. il distacco della chiave di avviamento provochi l'arresto della macchina;
6. sia mantenuta l'integrità meccanica degli interruttori, per quanto concerne le calotte di protezione;
7. il manuale d'uso sia sempre a disposizione dell'operatore;
8. sia vietato pulire, oliare o ingrassare gli organi durante il loro movimento, a meno che non sia richiesto da particolari esigenze tecniche ed in tal caso occorre adottare adeguate cautele a difesa dell'operatore;
9. tutte le macchine e gli impianti nel cantiere devono essere conformi alla Direttiva Macchine e possedere la relativa Conformità.

Nel P.O.S. l'Appaltatore, oltre ad indicare quali macchine ed impianti intende utilizzare, per ciascuna attrezzatura dovrà riportare:

1. tutti gli elementi utili per l'identificazione, l'omologazione e le certificazioni di legge;
2. il piano di manutenzione, gli interventi effettuati e quelli in programma;
3. il luogo ove verrà impiegata, il tempo e le condizioni di impiego;
4. le misure di sicurezza che si intendono adottare per il rispetto della normativa antinfortunistica e per la minimizzazione del rischio;
5. i soggetti abilitati alla conduzione, con relativa qualifica;
6. i soggetti o le ditte incaricate della manutenzione e/o delle riparazioni.

Art. 21

Segnaletica di sicurezza nel cantiere

L'Impresa è tenuta ad apporre la segnaletica più opportuna per individuare la presenza di un possibile pericolo o particolari condizioni funzionali e spaziali di lavoro.

In particolare verranno evidenziate con appositi cartelli le funzioni particolari delle aree delimitate per lavorazioni, depositi, ricoveri automezzi, le zone di pericolo per la presenza dei castelli di tiro, gli attraversamenti delle linee elettriche e punti di utilizzo di energia elettrica, la portata massima del castello di tiro, la cartellonistica relativa al ponteggio, la cartellonistica indicante la presenza di estintori.

L'Appaltatore è tenuto a porre un dispositivo di segnalazione acustica, funzionante in occasione delle manovre della eventuale gru nel sollevamento e trasporto dei carichi.

Nel cantiere l'Appaltatore dovrà posizionare i seguenti cartelli:

- 1) **all'ingresso pedonale**: divieto di accesso ai non addetti, obbligo d'uso delle scarpe

- antifortunistiche, del casco protettivo e dei guanti, di avvertimento di caduta negli scavi, di carichi sospesi;
- 2) **all'ingresso carraio**: oltre ai cartelli di cui al punto precedente, cartello di pericolo generico con specifica di entrare adagio, cartello di divieto di superare la velocità massima consentita in cantiere (es: 10Km/h);
 - 3) **sotto il raggio di azione del/i castelli di tiro ed in prossimità dei ponteggi**: cartello di avvertimento di carichi sospesi;
 - 4) **in prossimità dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree o interrate**: cartello di avvertimento tensione elettrica pericolosa, di divieto di spegnere con acqua;
 - 5) **presso gli eventuali ponteggi**: cartelli di divieto di gettare materiali dall'alto e di salire e scendere dai ponteggi senza l'uso della scala;
 - 6) **nei luoghi dove può esserci pericolo di incendio** (depositi di bombole, di solventi e vernici, di lubrificanti): divieto di usare fiamme libere;
 - 7) **nei luoghi dove sono indicati gli estintori**: cartello di identificazione dell'estintore;
 - 8) **sulla struttura degli eventuali castelli di tiro**: cartello di portata massima.

Art. 22

Opere provvisoriale

Le disposizioni comprese nel P.S.C. devono essere osservate dall'Appaltatore per la sicurezza fisica dei lavoratori e di terzi.

L'Appaltatore dovrà osservare tra l'altro le seguenti prescrizioni dettate dal presente Disciplinare:

Ponteggi metallici

Per ponteggi di altezza superiore a ml.20,00, o comunque difforme dagli schemi autorizzati, in applicazione del D.lgs 81/08, è necessario un progetto specifico della struttura metallica, redatto da Ingegnere od Architetto abilitato alla professione. Il progetto deve contenere il calcolo di verifica di stabilità, per l'insieme e per le singole parti, gli esecutivi, le istruzioni per il montaggio e l'uso.

Il progetto specifico del ponteggio, in uno con il libretto autorizzativo ministeriale, deve stare in cantiere.

Non è consentito all'Appaltatore il montaggio di ponteggi non corredati dalle predette documentazioni.

Gli elementi che costituiscono il ponteggio devono essere in buono stato di conservazione, devono portare inciso il marchio del produttore ed essere conformi alla tipologia da innalzare.

Al fine di limitare l'immissione di polvere nell'atmosfera, si prescrive il montaggio di teli verdi di protezione, e di ciò dovrà tenerne conto il progettista del ponteggio nel valutare le azioni orizzontali che sollecitano la struttura. A montaggio ultimato è prevista l'ispezione ed il collaudo del Coordinatore

della Sicurezza e del Direttore Lavori, alla cui conclusione positiva è vincolato l'utilizzo del ponteggio.

Durante le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio, qualora il lavoratore non sia ancora protetto contro il rischio di cadute dall'alto, è necessaria l'imbracatura di sicurezza.

Ponti su ruote

L'Appaltatore può ricorrere all'uso di ponteggi metallici di piccola altezza su ruote, ponti su cavalletti, purché tutti rispondenti, nella struttura e nell'uso, alla normativa vigente.

Andatoie e passerelle

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative di cui al D.lgs 81/08.

Scale

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative di cui al D.lgs 81/08.

Art. 23

Misure di prevenzione da mezzo circolante

L'Appaltatore è tenuto ad adottare i seguenti provvedimenti:

1. realizzazione di barriere di isolamento delle aree di produzione ricorrendo a quanto previsto dal Codice della Strada;
2. informazione al lavoratore dei rischi derivanti dalla percorrenza pedonale in aree esterne a quelle protette dalle delimitazioni;
3. apposizione di segnaletica provvisoria, concordata con il Responsabile dei lavori (o Committente), indicante la drastica riduzione dei limiti di velocità ed indicante la presenza del cantiere;
4. redazione del P.O.S. nel quale prevedere, nel dettaglio, tutte le misure che l'Appaltatore intende adottare per la salvaguardia della integrità fisica del lavoratore;
5. divieto di sostare, con autocarri o mezzi d'opera, lungo la corsia dedicata alla circolazione veicolare;
6. approntamento di un layout di cantiere che preveda i percorsi per la viabilità veicolare e pedonale nei cantieri e la dislocazione di aree di sosta per i propri mezzi.

Art. 24

Inquinamento atmosferico

L'Appaltatore è tenuto, ove il materiale da trattare si presenti particolarmente aggressivo in merito all'inquinamento, a inumidire lo stesso prima di agire (compatibilmente con l'esecuzione in sicurezza delle operazioni specifiche) e di bagnare frequentemente i materiali di risulta prima del loro carico sul mezzo di trasporto.

Inoltre l'Appaltatore è comunque tenuto ad utilizzare automezzi in regola per quanto riguarda le emissioni di scarico nell'atmosfera.

Art. 25

Inquinamento acustico-vibrazionale

Si prescrive all'Appaltatore di impiegare solo macchine non vetuste, in buono stato di manutenzione, conformi alle norme CE (Decreto Macchine), per le quali sia riconoscibile che il livello di emissione "acustica" e "vibrazionale" non si discosti di oltre il 10% rispetto all'analogo apparecchio appena uscito dallo stabilimento di produzione; inoltre l'Appaltatore è tenuto ad effettuare una campagna di rilevazioni con idonei fonometri, onde verificare che, in corrispondenza delle zone a rischio l'energia sonora registrata sia compatibile con le attività che in tali zone si svolgono.

Art. 26

Esposizione al rumore

L'Appaltatore è tenuto a monitorare i livelli di esposizione al rumore ai quali sono soggetti i lavoratori ed attenersi di conseguenza in base alle prescrizioni del D.Lgs.81/08.

Art. 27

Inquinamento dell'acqua e dei terreni

E' fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare le condutture di scarico per l'eliminazione di sostanze inquinanti quali oli, vernici, solventi, materiali solidi, ecc.

Art. 28

Scavi

Le disposizioni comprese nel P.S.C. devono essere osservate dall'Appaltatore per la sicurezza fisica dei lavoratori e di terzi.

L'Appaltatore dovrà osservare tra l'altro le seguenti prescrizioni dettate dal presente Disciplinare:

1. Durante gli scavi a sezione è vietato far permanere personale entro lo scavo mentre si svolgono le operazioni di escavazione da parte di mezzo meccanico.
2. Durante altre fasi lavorative a scavo aperto è obbligatorio armare le pareti degli scavi, laddove le caratteristiche geotecniche del terreno non garantiscono la tenuta delle pareti; pertanto all'Appaltatore resta l'onere della verifica preventiva di tali caratteristiche e dei provvedimenti consequenziali.
3. Durante il ricolmo degli scavi è vietato far permanere personale entro lo scavo.
4. In ogni caso, in presenza di uno scavo aperto, è vietato accostare i mezzi di carico al bordo delle trincee o costituire depositi di materiale, onde evitare franamenti di pareti.

Art. 29

Rinvenimento di ordigni

L'Appaltatore, prima di iniziare le operazioni di scavo, è tenuto ad effettuare una ricognizione in tal senso, anche ricorrendo ad idonee strumentazioni e nel caso di rinvenimento l'Appaltatore dovrà porre in essere, avvalendosi di persone qualificate, quanto necessario per la relativa bonifica.

Art.30

Cadute dall'alto

Le disposizioni comprese nel P.S.C. devono essere osservate dall'Appaltatore per la sicurezza fisica dei lavoratori e di terzi.

L'Appaltatore dovrà osservare tra l'altro le seguenti prescrizioni dettate dal presente Disciplinare:

1. In tutte le lavorazioni in cui il lavoratore è esposto al rischio di caduta dall'alto, lo stesso deve essere protetto da parapetti regolamentari. Se si intende evitare di montare protezioni lungo tutti i bordi dello scavo occorre assicurare in altro modo la possibilità dell'avvicinarsi del lavoratore al ciglio della sezione aperta.
2. Quanto sopra vale sia per scavi a sezione che per quelli di sbancamento ed in galleria.

Art. 31

Demolizioni e discariche

Le disposizioni comprese nel P.S.C. devono essere osservate dall'Appaltatore per la sicurezza fisica dei lavoratori e di terzi.

L'Appaltatore dovrà osservare tra l'altro le seguenti prescrizioni dettate dal presente Disciplinare:

1. Il materiale rimosso deve essere frequentemente bagnato, sistemato in modo stabile e se necessario, coperto da teli di plastica per ridurre l'emissione della polvere.
2. Una volta caricato su mezzo di trasporto, il materiale va portato a discarica autorizzata.
3. L'Appaltatore dovrà preventivamente individuare e dichiarare il sito di rifiuto e produrre di volta in volta documentazione relativa a quantità sito e data.
4. Si prescrive all'Appaltatore non soltanto di indicare preventivamente i siti delle discariche, ma di dichiarare i percorsi da utilizzare, scegliendoli in modo da arrecare il minor condizionamento possibile alla viabilità e di sottoporre ad approvazione della Direzione Lavori e del Coordinatore in fase di esecuzione anche tale scelta.
5. L'Appaltatore è tenuto a segnalare l'uscita dei mezzi oltre che attraverso opportuna segnaletica, direttamente accompagnando il mezzo in manovra con personale a terra.

Non è consentito, dal presente PSC, all'Appaltatore di costituire cumuli di risulta di alcun genere nell'area dei cantieri o in aree limitrofe (ad esempio lungo i marciapiedi; è fatto divieto all'Appaltatore

di lasciare cassoni di raccolta materiali di risulta "parcheeggiati" ai bordi della sede stradale); soltanto entro l'area del cantiere, e provvisoriamente, è concesso l'accumulo di materiale per un volume complessivo non superiore a cinque carichi di autocarro di normale capacità.

Laddove si dovessero portare a rifiuto materiali pericolosi od inquinanti, è a cura dell'Appaltatore l'adozione di tutte le procedure previste per legge per lo smaltimento di tali sostanze.

Particolare attenzione andrà posta alla eventuale rimozione ed allo smaltimento di demolizioni dei materiali in cemento-amianto, che si dovessero rinvenire nelle aree di scavo. In tal caso l'Appaltatore è tenuto al ricorso a Ditte specializzate per la dismissione ed il rifiuto di tali manufatti, nel pieno rispetto di tutta la normativa in merito vigente. In particolare, il datore di lavoro è obbligato a predisporre un apposito piano di lavoro prima dell'inizio delle operazioni.

Tale piano di lavoro dovrà prevedere anche la protezione dell'ambiente esterno, che risulta di primaria importanza stante la presenza di abitazioni e scuole adiacenti alle aree di intervento. A tal fine sarà necessario prevedere il ricorso ad un eventuale confinamento delle aree di rimozione mediante la realizzazione di struttura idonea ad evitare la eventuale dispersione nell'ambiente circostante delle fibre di amianto.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto a dichiarare preventivamente cosa, come e dove trasporta a rifiuto, documentando inoltre al Direttore Lavori ed al Coordinatore (giornalmente o con frequenza dettata da questi ultimi) le tipologie del rifiuto, i luoghi di scarica e le quantità.

E' consentito per modesti quantitativi l'accumulo di materiale di risulta nel cantiere, in attesa di essere istradato alla scarica, soltanto in apposite aree, predisposte e segnalate, la cui dislocazione è approvata dal Coordinatore in fase di esecuzione.

Art. 32

Movimentazione manuale dei carichi

L'Appaltatore, in merito, è tenuto ad attuare quanto previsto dal D.lgs 81/08.

Art. 33

Gestione dell'emergenza

Per tale gestione di eventi indesiderati l'Appaltatore è obbligato a predisporre, nell'ambito del P.O.S, un piano di emergenza secondo quanto riportato nel P.S.C. ed individuare gli addetti alla sua attuazione in caso di necessità.

Art. 34

Subappalti

L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente ovvero del Responsabile dei lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (per la parte inerente la sicurezza).

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente e comunque nel rispetto di quanto normato dall'art.34 della L.109/94 e s.m.i., come recepito dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i.

Inoltre l'Appaltatore rimane unico responsabile, di fronte al Committente, delle attrezzature degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto concerne la loro conformità alle norme di legge.

Art. 35

Invariabilità del prezzo della sicurezza

I prezzi per la sicurezza, computati nel presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, sono quelli riconosciuti dal Committente ed accettati contrattualmente dall'Appaltatore come non assoggettabili a ribasso.

Il prezzo della sicurezza non assoggettabile a ribasso, così come computato, è da intendersi a corpo, fisso ed invariabile per tutta la durata delle forniture e dei lavori e per tutte le opere ed i materiali contemplati nel computo metrico per attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Tutto quanto non espressamente menzionato e computato, in materia di sicurezza cantiere, non può essere suscettibile di variante suppletiva onerosa, rimanendo comunque obbligo dell'Appaltatore il rispetto alla normativa vigente in materia di sicurezza per tutte le opere ed apprestamenti necessari.

Se l'Appaltatore intenderà modificare la sistemazione planimetrica e/o distributiva del cantiere (ad es. a seguito di diverse tecnologie e macchinari impiegati), in variante al progetto della sicurezza, lo stesso dovrà preventivamente concordare le modifiche planimetriche con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Tali modifiche, in variante, non avranno alcuna incidenza sui costi impegnati per l'appalto in tema di sicurezza. Delle modifiche approvate il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, redigerà apposita planimetria prima di ogni modifica.

L'appaltatore, inoltre, non potrà pretendere dal Committente somme ulteriori per sicurezza cantiere in conseguenza di un maggiore tempo occorso per la ultimazione dei lavori contrattuali o sospensioni.

Sempre in tema di sicurezza cantiere, solo nei casi di cause eccezionali (e non impreviste ed imprevedibili), intese e verbalizzate tali dal Responsabile del procedimento come di forza maggiore, per le quali è fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere con materiali e mezzi d'opera per la predisposizione di ulteriori opere provvisorie - volte ad assicurare un più elevato livello di sicurezza -, si procederà a concordare nuovi prezzi come riportato nell'articolo corrispondente del capitolato speciale di appalto.

In caso di varianti in corso d'opera, anche suppletive, l'Appaltatore non potrà pretendere per la sicurezza, compensi aggiuntivi in quanto gli eventuali Nuovi Prezzi saranno comprensivi dell'importo per la sicurezza.

Per quanto non annoverabile al comma precedente l'Appaltatore non potrà trarre motivo per avanzare pretese di indennizzi o compensi speciali, intendendosi appaltate a forfait tutte le opere e gli apprestamenti e quant'altro necessario a garantire le condizioni di sicurezza ed igiene dei lavoratori durante le fasi lavorative del presente appalto.

Art. 36

Sospensione dei lavori per pericolo grave immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

Anche per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il Committente, ovvero il responsabile dei lavori, non riconoscerà alcun compenso od indennizzo all'Appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 37

Ultimazione dei lavori e consegna

Al termine dei lavori ed a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori redigerà il verbale di ultimazione dei lavori, a condizione che l'Appaltatore, dopo avere eseguito tutto quanto stabilito dal contratto, lasci le aree del cantiere completamente libere da materiali e mezzi d'opera.

Ai fini della sicurezza cantiere dalla data di ultimazione l'opera si intende consegnata, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore per mancati pagamenti ai lavoratori.

Art. 38

Riserve dell'Appaltatore, definizione delle controversie, procedimento Amministrativo

In tema di definizione delle controversie e riserve dell'Appaltatore, relativamente a questioni inerenti la sicurezza, valgono le prescrizioni contenute nel corrispondente articolo riportato nel capitolato di appalto di progetto, diversamente può trovare applicazione quanto disposto dal Decreto 19 aprile 2000 n.145, all'art.34 comma 1 .

Art. 39

Provvista dei materiali, accettazione, qualità ed impiego degli stessi

I materiali ed i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alla normativa vigente in materia ed alle prescrizioni del presente Disciplinare e del Capitolato speciale di appalto, del Piano di sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza approvati, ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle norme di buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Spetta al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua accettazione prima del loro impiego.

Art. 40

Normativa di riferimento

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature tutte, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente Piano di Sicurezza, anche per tutto quanto non espresso e che l'Impresa è tenuta ad osservare secondo la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene, dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

a) Legislazione specifica di prevenzioni infortuni - Norme tecniche generali

- .
- DPR 19 marzo 1956 n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro";
- Circolare 2 Maggio 1957, n. 515: Utensili elettrici portatili;
- Circolare 3 Luglio 1957, n. 518: Definizione di alta e bassa tensione;
- Circolare 12 Marzo 1958, n. 526: Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione;
- D.M. 28 Luglio 1958: Presidi chirurgici e farmaceutici da tenere in cantiere;
- D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando dei Vigili del Fuoco";
- D.M. 12 settembre 1959 "Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- Circolare 5 Luglio 1960, n. 551: Prevenzione infortuni: verifiche e controlli;
- L. 5 Marzo 1963, n. 29: Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- Circolare 27 Maggio 1963, n. 15: Collegamenti elettrici a terra;
- Circolare 27 Maggio 1963, n. 17: Norme di prevenzione infortuni collegamenti elettrici;
- Circolare 15 Giugno 1963, n.18: Collegamenti e verifiche impianti di messa a terra;
- Circolare 15 Luglio 1963, n. 21: Collegamenti elettrici a terra;
- Circolare 5 Novembre 1964, n. 53: Apparecchi di sollevamento trasporti;
- L. 26 Luglio 1965, n. 966: Prevenzione incendi;
- D.P.R. 7 Settembre 1965, n. 1301: Regolamento concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- Legge 1 marzo 1968, n. 186 "Disposizioni concernenti la produzione dei materiali,

apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici;

- Legge 18 ottobre 1977, n. 791 "Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n. 73/23 CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione";
- Lettera circ. 8 Novembre 1978: Protezione posto di guida delle macchine operatrici;
- Circolare del Ministero del Lavoro n.15 del 19.03.1980;
- Circolare 17 Novembre 1980, n. 103: Betoniere;
- Circolare 29 Giugno 1981, n. 70: Betoniere;
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 13 del 20.01.1982;
- D.M. 16 Febbraio 1982: Prevenzione incendi;
- D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta";
- D.P.R. 21 Luglio 1982, n. 673: Attestazione e contrassegno di funi metalliche;
- D.P.R. 29 Luglio 1982, n. 577: Prevenzione incendi;
- D.M. 20 Dicembre 1982: Estintori portatili d'incendio;
- D.M. 10 agosto 1984 "Integrazioni al decreto ministeriale 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni";
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 22856/PR.1 del 12.11.1984;
- Circolare 20 Novembre 1984, n. 2900: Sistema segnaletico;
- L. 7 Dicembre 1984, n. 818 (e successive modificazioni): Prevenzione incendi;
- D.M. 8 Marzo 1985: Prevenzione incendi;
- D.M. 7 Novembre 1985: Estintori portatili d'incendio;
- D.M. 16 Gennaio 1987: Estintori portatili d'incendio;
- Legge 5 novembre 1990, n. 320 "Norme concernenti le mole abrasive";
- DPR 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.L. 15 agosto 1991, n. 277 "Attuazione della direttiva n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma

dell'art.7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

- D.L. 25 gennaio 1992 n. 77 "Attuazione della direttiva n. 88/364 CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro";
- D.P.C.M. 23 aprile 1992 "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati, alla frequenza industriale e nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- D.M. n 554 del 3 dicembre 1992 "Regolamento recante norme sulla modalità di collaudo, i tipi di imballaggio ed i limiti di impiego delle mole abrasive, il sistema di incollaggio delle parti in cartone, nonché sugli enti ed i laboratori specializzati incaricati di verifiche ed accertamenti e sulle modalità per l'assunzione del relativo onere";
- D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 "Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale";
- D.M. 6 settembre 1994;
- D.Lgs. 19 settembre 1994 n 626 e successive integrazioni;
- D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758;
- Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995, n.12;
- D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 114;
- D.M. 14 maggio 1996;
- D.Lgs. n. 493 del 14.08.96 – Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
- D.Lgs. n. 494 del 14.08.96 – Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili;
- D.P.R. 1996, n. 459: Regolamento per l'attuazione delle Direttive: 89/392/Cee, 91/368/Cee, 93/68/Cee, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine.
- D.Lgs 81/2008

b) Norme per la sicurezza degli impianti

- Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti";
- D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti";
- Decreto 20 febbraio 1992 "Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art.7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46;

- D.M. 11 giugno 1992 "Approvazione dei modelli e dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti".

c) Norme inerenti le malattie professionali

- D.P.R. 30 giugno 1964, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- D.M. 18 aprile 1973 "Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 "Modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, allegati n. 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965.

d) Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

- art.2087 C.C. - Tutela delle condizioni di lavoro;
- D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni";
- D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 "Norme per la sicurezza e per l'igiene del lavoro in sotterraneo";
- D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici";
- D.M. 2 settembre 1968 "Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1956, n. 164";
- Legge n. 833 del 23.12.78 - Disposizioni riguardanti la tutela della salute dei lavoratori;
- D.M. 4 marzo 1982 "Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati";
- D.M. 28 maggio 1985 "Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici";
- D.M. 12 marzo 1987 "Modificazione al decreto ministeriale del 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati";
- Legge n. 205 del 29.05.89 -Piani di Sicurezza;
- Legge n. 55 del 19.03.90 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale";
- D.P.C.M. 55/91;
- D.L. 13 maggio 1991, n. 152 "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata

e di trasparenza e di buon andamento dell'attività amministrativa”;

- D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 304 "Attuazione delle direttive n. 86/662/ CEE e n. 89/240/CEE relative ai carrelli semoventi per movimentazione”;
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 135 "Attuazione delle direttive n. 86/662/CEE e n. 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici ed a funi, apripista e pale cariatrici”;
- D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 137 "Attuazione delle direttive n. 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre”;
- Decreto 23 aprile 1992, n. 354 "Regolamento recante modificazioni alla normativa sui riconoscimenti di efficacia dei mezzi di sicurezza relativa alla costruzione e all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi”;
- D.Lgs. n. 626 del 19.09.94 - Miglioramento della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori sui luoghi di lavoro;
- Legge n. 758 del 19.12.94 - Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
- D. Lgs. n. 242 del 19.03.96 – Modifiche ed integrazioni;
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 41 del 18.03.1997;
- D.Lgs. n. 494 del 14.08.96;
- D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15.03.97, n. 59;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 10.03.1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 04.05.1998 – Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 05.05.1998 - D.P.R. 12.01.1998, n. 37. Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Chiarimenti applicativi.
- D.Lgs. n. 528 del 15.11.99 – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 494 del 14.08.96 – recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili;

e) Normativa CEI

- Norme CEI 11 - 8: Impianti di messa a terra;
- Norme CEI 17- 11: Interruttori;

- Norme CEI 23 - 12: Prese per spina;
- Norme CEI 34-21: Apparecchi di illuminazione;
- Norme CEI 34 - 22: Apparecchi di illuminazione;
- Norme CEI 64- 8: Impianti elettrici;
- Norme CEI 81 - 1: Prevenzione contro le scariche atmosferiche.

f) Normativa sullo smaltimento di materiali contenenti amianto

- D.M. 6 settembre 1994;
- Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995, n.12;
- D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 114;
- D.M. 14 maggio 1996;

g) Altre norme

- Normativa tecnica di riferimento Uni, Iso, Din, Ispesl, Cei, ecc.
- prescrizioni del locale comando dei Vigili del fuoco
- prescrizioni dell'AUSL
- prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro
- L.R. (Regione Sicilia) n. 7/2002, n. 7/2003 e n. 16/2005.

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera, sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, l'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza sono tenuti a comunicarlo al committente e dovranno adeguarvisi immediatamente.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del presente disciplinare e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se più restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verrà utilizzato dove esplicitamente indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della più alta qualità delle opere.

Il Rappresentante dell'Impresa

Il Rappresentante dell'Amministrazione